



COMUNE DI BRESSANVIDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

1^a Convocazione Pubblica - Seduta Straordinaria

OGGETTO: DETERMINAZIONE SCADENZA RATE PAGAMENTO TARES ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 E 2BIS DEL D.L. 35/2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 64 DEL 06 GIUGNO 2013. RITORNO DELIBERATIVO.

Il giorno sei del mese di agosto dell'anno duemilatredici, nella sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) mediante lettera d'invito in data 31/07/2013 N. 3962 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) e la partecipazione del Segretario comunale Finelli Pasquale.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Bortolan Giuseppe (Leopoldo)	X		Bigarella Mauro	X	
Ponso Pier Luigi	X		D'Andrea Giuseppe Massimo	X	
Bagnara Denis		X	Turco Gianfranco		X
Scuccato Alessandro	X		Fabris Franco		X
Arditi Gabriela	X		Berto Ampelia		X
Lieciani Renato		X	Costa Anna Rita	X	
Peri Roberto	X				

Presenti N. 8 Assenti N. 5

È altresì presente in sala l'assessore esterno Michele Angelo Frison.

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

Relaziona il **Sindaco** che illustra la proposta di deliberazione.

Aperta la discussione intervengono:

Costa: rileva che i termini di scadenza delle rate sono troppo ravvicinati. Chiede di sapere se sia possibile prevedere un più ampio lasso di tempo tra una rata e l'altra.

Sindaco: risponde che si è dato corso all'indirizzo del concessionario del servizio. Chiede alla rag. Bressan di specificare meglio la questione.

Bressan (responsabile del servizio finanziario): spiega che la rata di novembre-dicembre è tassativa, in quanto con la seconda rata si versa la maggiorazione spettante allo Stato. Aggiunge che nel 2014 è probabile un conguaglio in reazione agli effettivi svuotamenti.

Sindaco: rileva che le norme cambiano in continuazione.

Bigarella: chiede di sapere con quale rata sarà effettuato il conguaglio.

Bressan: risponde che potrebbe essere con la scadenza di settembre 2014 o anche successiva.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; una maggiorazione al tributo comunale sui rifiuti di € 0,30/mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40€ /mq;
 - lo stesso articolo 14 ha disciplinato le modalità di applicazione e gestione del nuovo tributo, in particolare:
 - * al comma 35, il numero delle rate, quattro, e le relative scadenze: gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure giugno in unica soluzione;
 - * ai commi 29 e 31 prevedono che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo;
 - * al comma 12, l'emanazione di un regolamento entro il 31 ottobre 2012 con il quale stabilire i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione del servizio rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa ed ha previsto in particolare la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in ordine sia al regolamento per la gestione del tributo che all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti;
 - la Legge di Stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, all'articolo 1, comma 387, ha modificato sostanzialmente il contenuto dell'art. 14 e precisamente:
 - * ha abrogato il comma 12 che prevedeva l'emanazione del regolamento;
 - * ha integrato il comma 34 relativo al contenuto della dichiarazione che i soggetti passivi devono presentare ai fini dell'applicazione del tributo;
 - * ha interamente sostituito il contenuto del comma 35 relativo tra l'altro alla scadenza delle rate posticipando la prima ad aprile anziché a gennaio;
 - * ha sostituito il comma 9 che tratta principalmente della modalità di calcolo della superficie tassabile;
 - * ha istituito il comma 9-bis relativo alla cooperazione tra comuni e agenzia delle entrate per l'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali degli immobili e la toponomastica e numerazione civica dei comuni, al fine di poter determinare correttamente la percentuale dell'80% della superficie tassabile;
 - la legge 11 del 2 febbraio 2013, di conversione del decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, ha all'art. 1-bis disposto lo slittamento della prima rata da aprile a luglio;
 - il D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge n. 64 del 06 giugno 2013, che all'art. 10, comma 2 e 2 bis dispone che:
 - * per il solo anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata e pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno 30 gg. prima della data di versamento;
 - * la deliberazione è adottata nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo;
 - * i comuni, relativamente alle due prime rate del tributo, possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti nell'esercizio 2012 per la Tarsu/Tia1/Tia2, indicando che il pagamento è eseguito a titolo di acconto del tributo Tares dovuto per l'anno 2013;
 - * in occasione dell'ultima rata i comuni effettueranno il conguaglio relativo all'anno 2013;
- la maggiorazione pari a 0,30 €/mq dovuta, è versata allo Stato in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo utilizzando il mod. F24 o apposito bollettino di conto corrente postale;
- * (*comma 2bis*) Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di un tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'art. 14 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che il Comune di Bressanvido:

- con deliberazione consiliare n. 64 del 20 dicembre 2012 ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi – TARES, prevedendo l'istituzione del prelievo con natura corrispettiva ai sensi del comma 29 dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con deliberazione consiliare n. 65 del 20 dicembre 2012 ha esternalizzato, con decorrenza 01/01/2013 l'intero ciclo della gestione dei rifiuti alla società partecipata Soraris SpA di Sandrigo alla quale è stata affidata la gestione fino al 31/12/2017;
- con deliberazione di C.C. n. 26 del 02/07/2013 ha stabilito le scadenze di pagamento della TARES di seguito riportate:
 - n. 3 rate scadenti rispettivamente il 31 agosto – 31 ottobre, a titolo di acconto, e 31/12/2013 per il saldo 2013;
 - le rate in acconto per l'anno 2013, scadenti il 31 agosto e il 31 ottobre, saranno determinate solo per la parte normalizzata della tariffa;
 - l'importo della terza rata scadente a dicembre dovrà comprendere il saldo di quanto dovuto a titolo di TARES 2013, sulla base delle nuove tariffe che il Consiglio comunale determinerà entro settembre 2013, detratto quanto pagato in acconto ad agosto ed ottobre;
 - l'importo degli svuotamenti minimi per l'anno 2013, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

CONSIDERATO che il Decreto legge n. 35/2013, al comma 2 lettera a), dispone che solo per l'anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D. L. 201/2011, il Comune debba stabilire il numero delle rate e le scadenze della Tares per l'anno 2013 e che tali disposizioni, di natura transitoria, solo per l'anno 2013, sono da intendersi come derogatorie alla norma di carattere generale;

VISTA la nota So.ra.ris. Spa del 26/07/2013, con la quale alla luce delle nuove disposizioni normative sulle modalità di pagamento della TARES (approvazione codici per versamento F24 e modelli di bollettino postale), viene proposto di procedere con l'emissione delle fatture e pagamento mediante F24 con conseguente rimodulazione della rateizzazione;

RITENUTO, quindi, di modificare il numero di rate per il versamento della TARES anno 2013 come proposto dall'ente gestore (So.ra.ris. Spa) e di seguito riportato :

1. il numero delle rate per il pagamento della Tares 2013 è fissato in n. 2, scadenti rispettivamente il 30 settembre e 30 novembre per il saldo 2013;
2. la prima rata con scadenza 30 settembre comprenderà il 50% della tariffa comprensiva degli svuotamenti minimi e la seconda rata con scadenza 30 novembre il rimanente 50% della tariffa comprensiva degli svuotamenti minimi e la maggiorazione statale ex. D.Lgs 201/2011, art. 14 c.13 e s.m.i;

PRECISATO che il gestore del servizio, Soraris SpA, dovrà provvedere ad emettere le bollette/fatture compilate, con almeno 40gg. di anticipo rispetto alla data di scadenza, come previsto dal Regolamento comunale, unitamente ad una lettera contenente tutte le informazioni agli utenti; relativamente al versamento della maggiorazione da versare allo Stato il gestore provvederà a recapitare all'utente, unitamente alla bolletta/fattura, il mod. F24 precompilato;

CONSIDERATE le necessità finanziarie in capo al gestore del Servizio, determinatesi a causa delle recenti incertezze, soprattutto in relazione ai cambiamenti derivanti dalla normativa in questa materia, che hanno procrastinato pregiudizialmente le scadenze degli introiti di detto tributo;

VISTE tutte le norme di legge ed il Regolamento comunale su citati;

VISTA la circolare n. 1/DF del 29.04.2013, con la quale vengono illustrate le novità introdotte dal D.L. n. 35/2013 sulla TARES, e con la quale è individuato nel Consiglio Comunale l'organo competente in materia di determinazione delle rate per l'anno 2013;

VISTO il D.Lgs,18/08/2000 n. 267;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dell'Area Amministrativo Contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

UDITE la relazione del Sindaco e la successiva discussione;

scrutatori i Sigg.: Peri, Bigarella e Costa;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Costa) resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di modificare, per le ragioni esposte in premessa, le scadenze dei pagamenti della Tares anno 2013 e della maggiorazione collegata, approvate con deliberazione di C.C. n. 26 del 02/07/2013, come di seguito riportato:

1. il numero delle rate per il pagamento della Tares 2013 è fissato in n. 2, scadenti rispettivamente il 30 settembre e 30 novembre per il saldo 2013;
2. la prima rata con scadenza 30 settembre comprenderà il 50% della tariffa comprensiva degli svuotamenti minimi e la seconda rata con scadenza 30 novembre il rimanente 50% della tariffa comprensiva degli svuotamenti minimi e la maggiorazione statale ex D.L. 201/2011, art. 14 c.13 e s.m.i;

2. di stabilire che, in occasione del pagamento della seconda rata Tares, a saldo nel mese di novembre, dovrà essere anche versata in unica soluzione e a favore dello Stato la maggiorazione dello 0,30€/mq a mezzo di apposito F24 o conto corrente postale, secondo quanto espressamente previsto dal D.L. 35/2013 convertito con modificazioni con legge n. 64/2013;

3. di stabilire altresì che il gestore del servizio, Soraris SpA, provvederà ad emettere le bollette/fatture compilate, con almeno 40gg. di anticipo rispetto alla data di scadenza, come previsto dal Regolamento comunale, unitamente ad una lettera contenente tutte le informazioni agli utenti; relativamente al versamento della maggiorazione da versare allo Stato il gestore provvederà a recapitare all'utente, unitamente alla bolletta/fattura, il mod. F24 precompilato;

4. di pubblicare questa deliberazione sul sito web comunale almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza della prima rata, come previsto nell'art. 10, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni con legge n. 64/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Costa) resi per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

<p>Area Amministrativo/Contabile</p> <p>VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Bressan Moira</p>	<p>Area Amministrativo/Contabile</p> <p>VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Bressan Moira</p>
---	---

IL PRESIDENTE
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo)

Il Segretario Comunale
F.to dott. Pasquale Finelli

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio.

Bressanvido, li _____

Il Messo comunale
F.to Federico Filoso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Bressandivo, Li,

Il funzionario incaricato
Federico Filoso

PUBBLICAZIONE.

Pubblicata per 15 gg. dal _____

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

NON SOGGETTA A CONTROLLO.

ESECUTIVITÀ.

Divenuta esecutiva

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE